



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 2068
S 104/2

Roma, 19 APR. 2011

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DEL
CORPO NAZIONALE VV.F.*

LORO SEDI

OGGETTO: Legge n. 122/2010 articolo 9, comma 1 – Informativa.

In relazione all'applicazione della Legge n. 122/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", si trasmette l'unito appunto, predisposto dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PER LA GARANZIA DEI DIRITTI SINDACALI

Cerrone

APPUNTO

Oggetto: Legge n. 122/2010 articolo 9, comma 1 - Chiarimenti.

Si fa riferimento alle problematiche connesse alla Legge n. 122/2010, di conversione del decreto legge n. 78/2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Nel quadro generale di contenimento delle spese dettato dall'art. 9, comma 1, l'elemento di specificità e le peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico trovano riscontro nell'art. 8, comma 11 bis, laddove si prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui al comma 21 del citato articolo 9 (compensazione della mancata attribuzione degli incrementi retributivi). Il predetto comma 11 bis prevede, inoltre, che con successivo D.P.C.M., su proposta dei Ministri competenti, si provvederà all'individuazione della relativa ripartizione.

Con le medesime finalità è stato emanato il decreto legge 26 marzo 2011, n. 27, recante "Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", che incrementa la dotazione del fondo di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, da destinare all'applicazione dell'art. 9, commi 1 e 21 del decreto legge n. 78/2010.

Riguardo l'individuazione degli eventi straordinari della dinamica retributiva che non vanno a influire sul tetto di riferimento reddituale dei singoli dipendenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, anche in considerazione della specificità del servizio svolto dal personale dei Vigili del Fuoco, non può che farsi rinvio **ai criteri interpretativi che formeranno oggetto di apposita circolare in fase di predisposizione da parte dei competenti uffici del MEF.**

Si evidenzia infine, con riferimento al trattamento accessorio, che il comma 2-bis dell'art. 9, introdotto con legge di conversione, prevede la non superabilità del corrispondente importo dell'anno 2010 in termini di ammontare complessivo delle risorse. Detto importo è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.